

REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. CARDANO"

Sezione 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Gli indirizzi culturali dell'Istituto sono ispirati ai principi della Costituzione repubblicana e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art 2

Il Regolamento ha lo scopo di dettare le norme per il funzionamento della vita interna dell'Istituto per una formazione culturale e professionale qualificata che valorizzi e rispetti, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Tutte le componenti della scuola sono chiamate ad essere partecipi dei processi formativi che le riguardano e condividono, nella specificità di ruoli e competenze, un percorso orientato alla costruzione di una coscienza civica, nella consapevolezza dei propri e altrui diritti e doveri.

Art. 3

Nella specificità delle proprie funzioni, tutti i soggetti che partecipano alla vita dell'Istituto (studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, genitori, dirigente scolastico) contribuiscono a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle competenze degli studenti, la maturazione dei comportamenti e dei valori, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.

Il diritto all'istruzione è garantito a ciascuno studente attraverso percorsi individualizzati ed opportunità offerte dalla progettazione, dalle sperimentazioni, dalle attività di internazionalizzazione, tese a promuoverne il successo formativo, a consolidare attitudini e sicurezze personali, a sviluppare senso di responsabilità e capacità di scelta.

Art. 4

Tutte le componenti scolastiche hanno il diritto di conoscere normative e procedure che si consolidano nell'attività scolastica nella quale sono coinvolte. In particolare, esse devono essere messe nelle condizioni di conoscere lo schema del Piano dell'offerta formativa e il Regolamento d'Istituto, impegnandosi a condividerne i valori fondanti e le norme in essi contenuti.

Art. 5

L'Organo di Garanzia, previsto dall'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento di disciplina, svolge funzione interpretativa e, se necessario, propositiva in relazione al Regolamento di Istituto.

Tale Organo si riunirà ogni anno, al fine di verifiche e/o eventuali aggiornamenti che si dovessero rendere necessari.

Art. 6

Il Dirigente Scolastico, sentito il Presidente del Consiglio d'Istituto, può sospendere l'efficacia del Regolamento d'Istituto per motivi d'urgenza e necessità, per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, dando prescrizioni alternative con circolare.

Sezione 2: DIRITTI E RESPONSABILITA'

I - Principi generali

Art. 7 Patto educativo di corresponsabilità scuola - famiglia

In ottemperanza a quanto richiesto dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, si richiede la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto Educativo di Corresponsabilità scuola -famiglia, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Art. 8 Comportamenti

Tutti coloro che operano all'interno dell'Istituto sono tenuti ad avere nei confronti delle altre persone lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per sé stessi.

Ognuno ha il dovere di un comportamento leale, corretto, rispettoso della personalità di ciascuno e dei rispettivi ruoli e funzioni, scrupoloso nell'utilizzo degli ambienti e delle strutture dell'Istituto.

La correttezza dei comportamenti è affidata principalmente al senso di responsabilità e all'autocontrollo di ognuno e alla responsabile reciproca vigilanza da parte di tutte le componenti

Il comportamento di tutte le componenti scolastiche deve essere improntato al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e a quelle più generali della civile convivenza. In particolare, il contegno di tutti deve essere corretto ed educato.

E' opportuno che ogni consiglio di classe stabilisca, di comune accordo, e comunichi all'inizio dell'anno le regole interne, che ovviamente dovranno essere compatibili con il presente Regolamento.

Art. 9 Responsabilità individuali

La responsabilità è personale.

Costituiscono comportamenti scorretti le infrazioni ai doveri di rispetto nei confronti degli altri, di rispetto dell'integrità delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto, di rispetto delle norme di sicurezza, di frequenza regolare e di impegno scolastico.

Vengono considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone.

Vengono altresì considerati gravi i comportamenti che promuovano o operino discriminazioni relative a convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, genere e orientamento sessuale.

La segnalazione di comportamenti contrari al Regolamento d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e deve essere presentata al Dirigente.

Art. 10 Rispetto orario.

Per un corretto andamento di tutte le attività dell'Istituto, è importante il rispetto degli orari stabiliti per le attività.

II -STUDENTI

Art. 11 Comportamenti all'interno dell'Istituto

Lo studente durante la permanenza all'interno dell'Istituto, anche nei momenti in cui non è possibile garantire la vigilanza da parte del personale, deve avere un comportamento responsabile e dimostrare autonomamente la propria maturità personale.

Art. 12 Collaborazione degli studenti

Gli studenti sono tenuti a seguire con responsabilità le lezioni, a partecipare alle attività proposte e ad eseguire con puntualità i lavori assegnati.

Si impegnano ad evidenziare agli insegnanti le proprie difficoltà per trovare strategie atte a superarle, a mantenere un atteggiamento partecipativo e collaborativo, ad essere disponibili a migliorarsi.

Art. 13 Trasparenza della valutazione

Gli studenti hanno diritto di conoscere in modo trasparente e tempestivo i criteri e tutti gli elementi che concorrono alla valutazione.

Le valutazioni hanno carattere personale. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di conoscenza per garantire riservatezza e correttezza di comunicazione.

Nell'utilizzo dei registri di valutazione, l'Istituto limita l'accesso ai soli docenti del Consiglio di classe. Ogni altro utilizzo è autorizzato dal Dirigente scolastico.

.Art. 14 Proposte formulate dagli organi studenteschi

Gli organi di rappresentanza studenteschi, nel quadro del Piano dell'Offerta Formativa, propongono attività aggiuntive in sintonia con i loro interessi e possono esprimere pareri sulle attività proposte dall'Istituto.

Tali indicazioni vengono comunicate, in modo formale e scritto, agli organi competenti e da essi prese in considerazione.

Art. 15 Obbligo di frequenza

Gli studenti sono tenuti alla regolare frequenza di lezioni ordinarie, di recupero o approfondimento, di esercitazioni, di verifica o di altre attività promosse dalla scuola e ritenute obbligatorie.

Art. 16 Inizio della lezione e brevi uscite dall'aula

Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto al suono della campanella di inizio delle lezioni.

Nel corso della lezione lo studente può lasciare l'aula per breve tempo solo con il permesso dell'insegnante responsabile.

Art. 17 Ritardo

L'ingresso degli alunni in ritardo è disciplinato dal Decreto n. 965 del 19/09/2014 "Regolamento in materia di vigilanza degli alunni", al punto 9, allegato al seguente Regolamento di Istituto.

Art. 18 Uscite anticipate

L'uscita anticipata degli studenti dall'Istituto è autorizzata, per giustificati motivi, su richiesta della famiglia o dello studente maggiorenne, mediante annotazione sul libretto personale, o in caso di comprovata necessità, dal Dirigente scolastico. Gli alunni minorenni potranno lasciare l'Istituto solo se accompagnati dai genitori o da parenti maggiorenni.

E' possibile autorizzare permessi di uscita anticipata non prima dell'inizio della quarta ora di lezione: le richieste vanno consegnate all'inizio delle lezioni.

Art. 19 Giustificazione di ritardi e assenze

Lo studente che, per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni, o in caso di ingresso in ritardo il giorno stesso o il giorno precedente, ha l'obbligo di giustificare dichiarandone il motivo.

Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante l'apposito libretto.

Se lo studente non ha compiuto gli anni 18, la giustificazione deve essere firmata da un genitore o da chi ne ha la rappresentanza legale. Possono firmare le giustificazioni soltanto i genitori o i rappresentanti che hanno apposto la propria firma sulla prima pagina del libretto personale.

Art. 20 Accettazione della richiesta di giustificazione

La richiesta di giustificazione deve essere presentata all'insegnante della prima ora di lezione.

Art. 21 Accumulo di assenze e ritardi

Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi numerosi o metodici costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di condotta. Il Dirigente scolastico segnala alle famiglie i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione, anche su richiesta del Coordinatore del Consiglio di classe.

Preso atto che il DPR 122/2009, art. 14, comma 7 stabilisce quanto segue:

A decorrere dall'a.s. di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. [...] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva, il collegio docenti individua, come previsto dalla norma, deroghe nei seguenti casi:

- assenze documentate e continuative, per motivi gravi familiari, sociali, personali o di malattia, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

III- DOCENTI

Art. 22 Attività dei docenti

L'attività di ogni docente è informata al principio di libertà di insegnamento e si sviluppa in un contesto formativo orientato alla progettualità, basato sulla collegialità e sulla cooperazione tra insegnanti.

Nello svolgimento delle loro funzioni, i docenti hanno diritto ad un atteggiamento collaborativo da parte degli studenti e delle famiglie. I docenti partecipano ad iniziative tese a migliorare le proprie competenze e, nella loro attività, sono supportati dalla struttura organizzativa dell'Istituto per ottimizzare le proposte didattiche.

Art. 23 Strategie formative e valutazione

In coerenza con le strategie formative, i criteri e le modalità individuate nell'ambito della progettazione collegiale dell'Istituto, i docenti scelgono le adeguate metodologie di insegnamento, gli strumenti didattici e di valutazione delle competenze suggeriti dalla propria competenza professionale.

Sono tenuti a chiarire agli studenti gli obiettivi didattici generali e di percorso e devono comunicare con trasparenza e tempestività gli esiti della valutazione.

Art. 24 Interazione con le famiglie

I docenti informano le famiglie delle situazioni problematiche dei figli garantendo la possibilità di colloqui secondo le modalità e l'orario stabiliti dal Collegio Docenti.

Art. 25 Comunicazione delle valutazioni

Gli insegnanti comunicano agli studenti le valutazioni ottenute nelle prove scritte ed orali. I voti dovranno essere riportati sul libretto personale degli studenti, fino all'adozione definitiva del registro elettronico, e controfirmati dai genitori. I compiti in classe saranno riconsegnati corretti agli studenti entro un congruo termine di tempo, normalmente non superiore ai quindici giorni e in ogni caso prima della successiva verifica. I criteri di valutazione vanno esplicitati con chiarezza, anche con opportune griglie. Copia dei compiti viene rilasciata a richiesta dello studente o della famiglia, secondo le modalità indicate dall'Istituto.

Art. 26 Ricevimento famiglie

Il ricevimento parenti avverrà secondo le modalità stabilite dal Collegio Docenti.

IV – FAMIGLIE

Art. 27 Diritto al coinvolgimento

Le famiglie hanno diritto ad essere coinvolte nel processo formativo dei propri figli e a partecipare alla vita scolastica, anche tramite gli organi di rappresentanza. Esse devono essere messe nelle condizioni di conoscere l'evoluzione della situazione di profitto e comportamentale dei propri figli.

Art. 28 Condivisione del POF, del Regolamento d'Istituto e degli altri Regolamenti

Il Piano dell'offerta formativa, il Regolamento dell'Istituto e gli altri Regolamenti vengono pubblicati sul sito web dell'Istituto e tutte le componenti si impegnano a condividerne i valori fondanti.

Le famiglie si impegnano, altresì, a sostenere e accompagnare i figli nelle loro scelte e a sviluppare il senso di partecipazione e la serietà dell'impegno.

Art. 29 Impegni

Le famiglie sono tenute a collaborare con i docenti, instaurando un dialogo costruttivo con essi e a seguire con attenzione l'andamento didattico dei propri figli.

Le famiglie si impegnano a osservare le disposizioni relative alle giustificazioni di assenze e ritardi e ad informare tempestivamente gli insegnanti (coordinatore di classe) su problemi personali dei propri figli (salute, motivazione, frequenza), che possano incidere sul rendimento scolastico.

Art. 30 Attività integrative

Le famiglie hanno diritto a partecipare alle attività integrative culturali e formative che coinvolgono la comunità scolastica.

V - PERSONALE NON DOCENTE

Art. 31 Ruolo del personale ATA

Attraverso la propria attività, il personale ATA favorisce il processo comunicativo e concorre a determinare un adeguato clima educativo all'interno dell'Istituto.

Il personale non docente ha diritto ad un atteggiamento di collaborazione da parte di tutte le altre componenti della scuola.

Sezione 3 – FUNZIONAMENTO GENERALE

Art. 32 Inizio lezioni

Gli alunni possono entrare nell'Istituto a partire dalle ore 7.50.

Art. 33 Termine lezioni

Gli alunni devono lasciare l'Istituto al termine delle lezioni. La permanenza durante la pausa del pranzo nella propria classe è consentita solo agli studenti che frequentano le lezioni o le attività curriculari pomeridiane. Il permesso potrà essere revocato se gli alunni non si comporteranno in modo civile ed educato, lasciando gli ambienti in ordine e puliti.

Gli studenti dovranno attenersi alle disposizioni degli operatori.

Art. 34 Pausa mensa

Nessuno studente, impegnato nelle lezioni o attività curriculari pomeridiane, è autorizzato a lasciare l'Istituto durante la pausa mensa.

Art. 35 Regolare svolgimento delle lezioni

Nel caso sia impossibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni, per assenze del personale o agitazioni o assemblee sindacali, la Dirigenza darà comunicazione agli studenti e alle famiglie della sospensione totale o parziale delle lezioni.

Art. 36 Dimissioni anticipate della classe

In caso di assenza dei docenti, qualora l'Istituto fosse impossibilitato a provvedere diversamente, le classi potranno essere dimesse anticipatamente.

In nessun caso gli studenti potranno essere dimessi prima del termine della quarta ora di lezione.

Per gli studenti minorenni, l'avviso di dimissioni anticipate deve essere comunicato dall'Istituto con almeno un giorno di anticipo.

Art. 37 Libretto personale.

Al momento dell'iscrizione ad ogni studente sarà consegnato un libretto personale con validità annuale. Il libretto, corredato di fotografia, è valido come documento di riconoscimento e per l'accesso ai servizi dell'Istituto. Esso va firmato dai genitori o da chi ne fa le veci per i minorenni, all'atto dell'iscrizione. In caso di smarrimento, potrà essere rilasciato un duplicato dietro rimborso del costo relativo. Sul libretto vengono annotate le giustificazioni per assenze o ritardi ed i permessi per le uscite anticipate. Fino all'introduzione del registro elettronico, vengono altresì annotate tutte le più importanti comunicazioni tra scuola e famiglia e viceversa, gli eventuali provvedimenti disciplinari e i voti riportati dallo studente. In caso di discordanza tra i voti annotati sul libretto e quelli segnati sul registro, fanno fede questi ultimi, che sono i soli ad avere validità formale. La comunicazione dei voti assolve all'obbligo di un'adeguata informazione alle famiglie, pur non sostituendo il colloquio con i docenti. Per tale motivo i voti devono essere controfirmati dai genitori degli alunni minorenni e possibilmente anche dai genitori degli alunni maggiorenni. Il libretto contiene anche le dichiarazioni del consenso dei genitori per le attività didattiche che si svolgono nell'Istituto.

E' preciso dovere dello studente portare con sé il libretto a scuola per consentire le annotazioni di cui sopra.

In caso di eventuali manomissioni del libretto, il coordinatore provvederà ad informare la famiglia.

Art. 38 Accesso degli studenti ai laboratori, aule speciali e sala insegnanti

Gli studenti non possono ritirare per conto dei docenti le chiavi dei laboratori o delle aule speciali, né accedere alla sala insegnanti per prelevare compiti o registri dai cassetti riservati ai docenti.

Art. 39 Uso fotocopiatrici

Il servizio di fotocopiatrice presso le macchine dislocate nei corridoi dell'Istituto è riservato alle necessità relative alla predisposizione di materiale didattico da parte degli studenti e dei docenti.

Non è consentito effettuare fotocopie per motivi personali non legati ad esigenze scolastiche. Nell'ottica di rispettare il principio fondamentale di tutela dell'ambiente, nonché di evitare lo spreco di risorse economiche, si invita ad un utilizzo oculato delle macchine fotocopiatrici, ad attuare la raccolta differenziata e ad utilizzare, laddove possibile, fogli di riciclo.

Art. 40 Diritto di riunione

Tutti i membri delle componenti dell'Istituto hanno diritto, quando siano liberi dai loro doveri d'ufficio, di riunirsi nei locali dell'Istituto, previa richiesta scritta al Dirigente scolastico, compatibilmente con gli orari di servizio dei collaboratori scolastici.

Gli studenti, indipendentemente dalle assemblee di classe, di corso o d'Istituto, e al di fuori delle ore di lezione, possono riunirsi nei locali dell'Istituto, per gruppi di studio, ricerche, attività parascolastiche e per collettivi di carattere socio-culturale. A tal fine, se la riunione riguarda gli studenti di una sola classe o non più di 25 studenti, è sufficiente inoltrare una domanda al Dirigente scolastico, in carta semplice, indicando il numero dei partecipanti, il giorno e l'ora della riunione. Qualora la riunione interessi più classi, la richiesta dovrà essere inoltrata con almeno due giorni di anticipo, in quanto dovrà essere accertata la disponibilità delle aule o della palestra per il giorno richiesto.

In tali riunioni, non essendo prevista la presenza dei docenti, la responsabilità grava direttamente sugli alunni, che saranno tenuti al rispetto delle indicazioni fornite loro dal personale operante nella scuola.

Art. 41 Funzionamento dei laboratori

La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. All'inizio dell'anno scolastico viene designato dalla presidenza un docente responsabile, che sovrintende alle attività dell'assistente tecnico, i cui compiti riguardano il funzionamento dei laboratori, la manutenzione e acquisizione dei materiali e l'aggiornamento del registro inventario.

Art. 42 Responsabilità per guasti

Ogni docente è responsabile dell'utilizzo delle macchine, dei programmi e della strumentazione presente nei laboratori durante le proprie ore di lezione. Eventuali malfunzionamenti registrati all'inizio delle lezioni vanno immediatamente segnalati al responsabile di laboratorio.

Il docente presente dovrà annotare sull'apposito registro posto in laboratorio eventuali danni, mancanze o malfunzionamenti rilevati all'inizio dell'ora oppure occorsi durante l'ora di lezione.

Art. 43 Regolamento laboratori, piscina ed impianti sportivi

La regolamentazione sulle modalità di accesso e utilizzo dei laboratori, della piscina e degli impianti sportivi, sulle responsabilità in caso di danneggiamenti e/o furti, sulla custodia e sugli infortuni è demandata ad un apposito regolamento.

Art. 44 Spazi esterni

Gli utenti della scuola devono accedere agli spazi comuni esterni con senso di responsabilità, senza recare danno alle strutture e disturbo alle attività didattiche che si svolgono contemporaneamente nelle aule.

Qualora si utilizzino sedie o arredi, essi vanno riposti correttamente al termine dell'uso. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli spazi comuni esterni. E' vietato fumare negli spazi comuni esterni.

Art. 45 Sorveglianza

L'utilizzo degli spazi comuni esterni da parte degli studenti nel corso delle attività didattiche avviene sotto la sorveglianza dei docenti interessati.

Al di fuori delle attività didattiche, non essendo possibile organizzare alcuna vigilanza, gli studenti dovranno autonomamente dimostrare la loro maturità personale.

Non è consentito svolgere giochi o attività che comportino un qualsiasi rischio per l'incolumità fisica.

Art. 46 Parcheggio e transito dei veicoli

Ogni veicolo introdotto dovrà essere parcheggiato chiuso, all'interno degli appositi spazi. Nessuna responsabilità potrà gravare sulla scuola per danni di qualsiasi natura che dovessero essere causati ai mezzi (rotture, ammanchi, danneggiamenti). Il guidatore e il proprietario del veicolo sono responsabili per i danni che dovessero arrecare alle persone o alle cose all'interno dell'area scolastica. Il deposito assume il carattere di mero deposito di cortesia.

Nell'uscita delle auto, in caso di fermata prolungata, è fatto obbligo di spegnere il motore. Gli spostamenti delle auto e dei motoveicoli avvengono a passo d'uomo.

Art. 47 Accesso ai veicoli

Nessuno studente è autorizzato a sostare presso gli autoveicoli ed i motorini durante gli intervalli, le ore buche e nel corso delle pause mensa.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1 Comportamenti nelle aule

Le aule sono affidate al senso di responsabilità dei gruppi classe che le occupano.

Gli utenti sono tenuti al rispetto di un principio generale di pulizia, di buona manutenzione di arredi e strumentazioni presenti nelle aule, che pertanto non devono subire alcun tipo di danneggiamento.

I Consigli di Classe possono dettare norme specifiche applicabili a singole classi sull'utilizzo dello spazio aula.

Art. 2 Intervallo

Durante gli intervalli gli studenti possono circolare nei corridoi e nel cortile, tenendo un comportamento corretto.

Art. 3 Rispetto del patrimonio scolastico

E' preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, le attrezzature, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità.

Art. 4 Uso di attrezzature

L'utilizzo di PC, televisori, DVD videoregistratori, LIM ed ogni altra strumentazione, è riservato esclusivamente a scopi didattici.

Nell'utilizzo dei PC e di ogni altra strumentazione gli utenti sono tenuti ad osservare le norme di cui al regolamento dei laboratori di informatica, in quanto applicabili.

Art. 5 Danneggiamenti

Qualora si ravvisino guasti o danni al patrimonio scolastico, è necessario dare immediato avviso della circostanza al personale addetto.

Eventuali danni arrecati al patrimonio scolastico devono essere rifusi secondo i seguenti criteri:

- chi viene riconosciuto responsabile dei danneggiamenti è tenuto a risarcire il danno;
- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nello svolgimento dell'attività didattica;
- nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata alle parti comuni e il danno sarà risarcito come per le parti comuni;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, aule, palestre, laboratori) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi, che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi l'onere della spesa;
- nel caso si accerti che le classi operanti per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula (corridoi, servizi, aule speciali) risultino realmente estranee ai fatti, sarà la comunità studentesca ad assumersi l'onere della spesa;
- se i danni riguardano spazi collettivi, e non saranno individuati i responsabili, il risarcimento spetterà all'intera collettività scolastica.

I genitori degli alunni minorenni sono tenuti alla rifusione dei danni provocati dai loro figli. Il danneggiamento doloso del patrimonio scolastico, oltre che dar luogo al dovere del risarcimento, è comportamento sanzionabile con provvedimenti disciplinari.

In caso di danni gravi verrà richiesto il risarcimento in base ai costi documentati.

Art. 6 Divieto di fumare

In tutti i locali e spazi anche esterni dell'Istituto vige il divieto di fumare.

Nei confronti dei trasgressori verrà elevata contravvenzione, sulla base delle norme vigenti.

Art. 7 Divieto di registrazioni audio e video e di fotografie digitali all'interno dei locali scolastici
Ai sensi delle linee di indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione espresse nella direttiva n.104 del 30 novembre 2007, in materia di utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche, allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali, si disciplina quanto segue :

- è fatto divieto di scattare fotografie, registrare filmati o messaggi vocali concernenti studenti, personale docente e non docente all'interno dell'edificio scolastico, senza autorizzazione della Dirigenza. La violazione comporta sanzioni disciplinari e amministrative.
- Nel corso delle lezioni, all'interno di aule e laboratori, è vietato l'utilizzo dei telefoni mobili e di altri strumenti atti all'invio e ricezione di messaggi scritti ed orali e di fotografie o video, al fine di comunicazioni di carattere privato.
- L'utilizzo di apparecchiature elettroniche, esclusivamente per scopi didattici, deve essere autorizzato o non autorizzato dal docente, all'inizio dell'anno o all'inizio di ogni lezione; in quest'ultimo caso, il docente indicherà esplicitamente le finalità e i modi di utilizzo.
- Quanto prodotto durante le lezioni è utilizzabile esclusivamente per scopi personali e su autorizzazione del docente e come tale non può essere reso pubblico in alcuna forma. Resta inteso che la registrazione audio o video della lezione abbia esclusivamente scopi personali e come tale non può essere resa pubblica online.
- E' tassativamente vietato l'utilizzo di tali apparecchiature durante i momenti di verifica, se non diversamente esplicitato nella consegna della prova.
- Come previsto dal garante per la protezione dei dati personali, la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone costituisce mancanza disciplinare, sanzionabile ai sensi del Regolamento di Istituto, fatti comunque salvi gli ulteriori profili di diritto, anche penale, ravvisabili nel comportamento dello studente.

Art 8 Divieto di vendita e raccolta fondi.

Secondo le disposizioni vigenti, qualsiasi raccolta di fondi all'interno dell'Istituto deve essere autorizzata dalla Dirigenza. E' altresì vietato vendere all'interno dell'Istituto, in qualsiasi momento, generi alimentari sfusi o confezionati, se non negli esercizi commerciali autorizzati o tramite i distributori automatici, gestiti da personale esterno alla scuola, munito di regolare autorizzazione commerciale.

Art. 9 Sanzioni disciplinari: principi generali

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della collettività scolastica.

L'irrogazione di una sanzione disciplinare ha l'obiettivo di indurre lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica degli episodi che si sono verificati.

La responsabilità disciplinare è personale. Non sono ammessi pertanto provvedimenti disciplinari a carattere collettivo.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione e ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Esse tengono conto della posizione personale dello

studente. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirla in attività in favore della comunità scolastica o attività di volontariato presso organizzazioni.

Art. 10 Provvedimenti disciplinari: modalità

In caso di infrazioni disciplinari, l'insegnante segnalerà il comportamento scorretto dell'alunno sul registro di classe e riporterà sul libretto personale dello studente l'avvenuto richiamo.

Provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione dalle lezioni, sino ad un massimo di quindici giorni, dovranno essere adottati dal Consiglio di classe e notificati personalmente al genitore o a chi ne fa le veci.

Nei casi in cui ricorrano motivazioni d'urgenza, i provvedimenti di allontanamento sono disposti dal Dirigente scolastico e dovranno poi essere ratificati dal Consiglio di classe.

Nel caso in cui si verificano reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o comportano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento può essere superiore ai quindici giorni, con l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di Stato o l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto.

Art. 11 Tipologie di sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono l'ammonizione (orale o scritta), la sospensione dalle lezioni, l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Esse sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente e, in base al principio della gradualità della sanzione, della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti.

Art. 12 Modalità di irrogazione

Qualsiasi comportamento che violi il regolamento viene preso in considerazione ai fini disciplinari per l'irrogazione di una sanzione.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate per iscritto oppure oralmente (per l'ammonizione orale).

Esse sono sempre adeguatamente motivate e vengono notificate allo studente interessato.

I provvedimenti di sospensione e ammonizione scritta sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati e al docente coordinatore della classe in cui è inserito lo studente.

Art. 13 Conversione delle sanzioni

L'organo che commina la sanzione può offrire la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.

Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi, o pulizie.

La conversione della sospensione comporta la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Art. 14 Ammonizione

L'ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve ed è irrogata dal Dirigente Scolastico, che informa il docente coordinatore del Consiglio della classe nella quale è inserito lo studente. Qualora lo studente accetti la conversione della sanzione ai sensi dell'art. 13, l'ammonizione è data solo in forma orale, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento.

L'accettazione della conversione comporta rinuncia all'appello. In questo caso, dell'ammonizione è redatto semplice processo verbale che resta agli atti della presidenza. Qualora la conversione non sia accettata, il provvedimento di ammonizione è irrogato per iscritto e viene inserito nel fascicolo personale dello studente. L'ammonizione irrogata per iscritto può essere impugnata innanzi all'Organo di garanzia dell'Istituto, nelle forme di cui al successivo art. 23.

Art. 15 Sospensione non superiore a quindici giorni

La sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni si applica in caso di gravi oppure reiterate mancanze disciplinari.

L'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe.

Ad inizio anno il Collegio Docenti può delegare la Dirigenza all'attribuzione di provvedimenti di sospensione fino a tre giorni (cfr. art. 17 – Procedimento di sospensione abbreviato).

Art. 16 Procedimento di sospensione ordinario

Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione da parte del Dirigente scolastico e del Consiglio di classe, integrato dai rappresentanti dei genitori e dai delegati degli studenti. Tale convocazione viene notificata allo studente interessato (e ai genitori se minorenni), che si presenta ad esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione.

Nell'ambito della discussione, il Consiglio di Classe deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Al termine della discussione, la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

In seguito all'esame della situazione, il Consiglio di classe può deliberare di attribuire un'ammonizione, in luogo della sospensione.

Qualora il comportamento scorretto si sia verificato in presenza di una persona adulta esterna al Consiglio di Classe, oppure il Consiglio di Classe abbia affiancato allo studente un tutor, questi possono essere sentiti nel corso del procedimento.

Art. 17 Procedimento di sospensione abbreviato

E' possibile adottare il procedimento di sospensione abbreviato, qualora il Collegio Docenti abbia preventivamente delegato la Dirigenza ad irrogare direttamente provvedimenti di sospensione fino a tre giorni.

In tal caso, il Dirigente Scolastico, in accordo con il coordinatore della classe, convoca i soggetti che hanno rilevato il comportamento scorretto e lo studente interessato, che si presenta ad esporre le proprie ragioni.

Verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si evince la responsabilità dello studente, il Dirigente, in accordo con il Coordinatore di classe, irroga il provvedimento di sospensione o, in alternativa, attribuisce un'ammonizione.

Qualora il Dirigente dovesse rilevare elementi che potrebbero comportare una sospensione oltre i termini espressi nella delega del Collegio Docenti (fino a 3 giorni), dovrà convocare il Consiglio di Classe ed il procedimento proseguirà secondo il rito ordinario di cui all'art. 16.

Art. 18 Sospensione superiore a quindici giorni

La sospensione per un periodo superiore a quindici giorni è adottata dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio

o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni (previsto dall' 4 comma 7 dello Statuto degli studenti e delle studentesse). In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L' iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo, mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 19 Salvaguardia dell'orario minimo di frequenza

Con riferimento alle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18, occorre evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Pertanto deve essere prestata una specifica e preventiva attenzione, allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Art. 20 Sospensione fino al termine dell'anno scolastico

Il provvedimento di sospensione fino al termine dell'anno scolastico è adottato dal Consiglio d'Istituto se sussistono le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 21 Provvedimento di esclusione dello studente dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Nei casi più gravi di quelli già indicati all'art. 18 (sospensione superiore a 15 giorni) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 22 Procedimento per la sospensione superiore a quindici giorni, fino termine anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato

Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Dirigente scolastico, del Consiglio d'Istituto. Tale convocazione va notificata allo studente interessato (e ai genitori se minorenni), che si presenta ad esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione.

Nell'ambito della discussione, il Consiglio d'Istituto deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

In caso di parità, prevale il voto del Dirigente scolastico.

Qualora allo studente il Consiglio di Classe abbia affiancato un tutor, quest'ultimo può essere sentito nel corso del procedimento.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Art. 23 Impugnazioni

Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso all'Organo di garanzia interno alla scuola, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro cinque giorni dalla comunicazione scritta dell'irrogazione.

L'avvenuta conversione della sanzione comporta rinuncia all'impugnazione.

L'Organo di garanzia interno, entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso, convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista, allo scopo di arrivare a una conciliazione soddisfacente.

Qualora il tentativo di conciliazione non arrivi a una transazione della vertenza, l'Organo di garanzia interno si deve esprimere nei successivi sette giorni elaborando una risoluzione.

L'Organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui lo studente ricorrente faccia parte dell'Organo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.

Avverso la risoluzione dell'Organo di garanzia interno è possibile esperire reclamo all'Organo di Garanzia regionale, entro 15 giorni decorrenti dalla data di comunicazione scritta della risoluzione dell'O.d.G. interno.

Art. 24 Organo di garanzia

L'Organo di garanzia è così composto:

- Il Dirigente scolastico,
- un docente
- uno studente
- un genitore

ciascuno eletto dalla rispettiva componente del Consiglio d'Istituto.

L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico ed opera sulla base dell'art. 5 del DPR 235 del 21/11/2007.

In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'O.d.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'O.d.G. il genitore dello studente sanzionato o lo studente sanzionato) subentrano i membri supplenti.

L'O.d.G. interviene in caso di impugnazione delle sanzioni disciplinari, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, con una funzione di mediazione in caso di conflitto tra le parti.

Spetta al Presidente la convocazione dell'O.d.G., che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione deve pervenire per iscritto ai membri dell'Organo almeno 5 giorni prima della seduta.

Le riunioni dell'O.d.G. per avere validità legale devono prevedere la presenza di almeno 2 eletti. Ciascun membro ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Le decisioni all'interno dell'O.d.G. vengono prese a maggioranza. Non è prevista l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'esito del ricorso viene comunicato per iscritto alla parte interessata.

L'Organo di garanzia ha la stessa durata del Consiglio d'Istituto, dal quale viene nominato nelle prime sedute di avvio nella costituzione degli organi interni.

Per la sostituzione dei membri venuti a cessare, per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità, si procederà a nuova nomina.

In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procederà ad elezioni suppletive. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo emanante.

Art. 25

Il presente Regolamento di disciplina entra in vigore a decorrere dalla data successiva alla pubblicazione all'albo pretorio e costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.